



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale
Ambiente, Energia e Reti
U.O. Energia e Reti Tecnologiche

P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

tel 02 6765 8690
fax 02 6765 4468

mauro_fasano@regione.lombardia.it

Il Dirigente

Milano, 22/03/2011
Prot. T1. 2011.0006701

Alle Amministrazioni Provinciali Lombarde

Loro sedi

Oggetto: percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici

Il Decreto legislativo 29 giugno 2011, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" prevede che, modificando l'art. 287 del D.Lgs. 152/2006, il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici venga rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale anziché dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

In attesa che si concluda l'iter di approvazione della prevista normativa regionale, con riferimento alla gestione del periodo transitorio si ritiene necessario precisare quanto segue:

- 1) Lo standard formativo relativo alla figura in oggetto, che definisce i requisiti e i contenuti minimi del percorso ai fini della spendibilità del patentino a livello nazionale, è attualmente in fase di approvazione in conferenza Stato-Regioni;
- 2) Successivamente alla approvazione dello standard verranno emanati gli atti regionali di regolamentazione per l'organizzazione dei relativi corsi e il rilascio delle conseguenti attestazioni professionali;
- 3) La legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" prevede, all'art. 28, comma 1, lettera b), che le Province provvedono a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione.
- 4) Nella logica di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, si ritiene che le Province possano proseguire con le modalità fino ad ora attuate, l'attività di gestione di cui al surrichiamato articolo 28, comma 1, lettera b), della l.r. n. 26/2003, in attesa dell'emanazione dei previsti atti regionali di regolamentazione.
- 5) La certificazione finale rilasciata ai partecipanti ai corsi di formazione debba fare riferimento all' art 287 del D.lgs n. 152/2006, nonché alle leggi regionali n. 26/2003 e n. 24/2006.

Distinti saluti.

Ada Fiore
DG Istruzione Formazione Lavoro
UO Attuazione delle Riforme e Controlli

Mauro Fasano